

TABELLA 3 (Articolo 47, comma 2)

Valore della pratica				
		fino a 51.645,69	oltre € 51.645,69 fino a € 516.456,90	oltre € 516.456,90
1) Dichiarazioni dei redditi propri e altrui, dichiarazioni IVA, dichiarazioni di successione, dichiarazioni tributarie di ogni altro tipo	Da	38,73	154,93	464,80
	A	232,41	619,75	1.549,36
2) Ricorsi, appelli e memorie alle Commissioni Tributarie o ad altri organi giurisdizionali	Da	38,73	387,34	1.549,36
	A	387,34	3.098,74	7.746,85
3) Comunicazioni, denunce, esposti, istanze, memorie, domande di contributi, di riconoscimento di crediti di imposta, di agevolazioni, risposte a questionari indirizzati anche ad uffici finanziari	Da	38,73	154,93	387,34
	A	232,41	774,69	2.324,05
4) Certificazioni anche tributarie e altre attestazioni	Da	100,00	300,01	800,01
	A	300,00	800,00	1.600,00

TABELLA 4 (Articolo 48)

Valore della pratica					
		fino a 10.329,14	oltre € 10.329,14 fino a € 51.645,69	oltre € 51.645,69 fino a € 516.456,90	oltre a 516.456,90
Interventi					
a) presso uffici finanziari	Da	30,99	38,73	61,98	116,20
	A	38,73	61,98	116,20	193,66
b) in occasione di verifiche fiscali	Da	38,73	54,22	77,47	116,20
	A	54,22	77,47	116,20	193,66
c) presso le Commissioni Tributarie o altri organi giurisdizionali	Da	116,20	154,93	232,41	387,34
	A	154,93	232,41	387,34	1.162,03

## AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

## Note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 29, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, (Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'art. 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34.):

«Art. 29 (Attribuzioni). — 1. Il Consiglio nazionale, oltre ad esercitare gli altri compiti conferitigli dal presente ordinamento:

- a) rappresenta istituzionalmente gli iscritti negli Albi e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;
- b) formula pareri, quando ne è richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;
- c) adotta ed aggiorna il codice deontologico della professione e disciplina, con propri regolamenti, l'esercizio della funzione disciplinare a livello territoriale e nazionale;
- d) coordina e promuove l'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;
- e) vigila sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine;

